

CAMPITELLO MATESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE

con sede in Campobasso, Via Conte Verde, 37 presso studio d'Abate - Persichillo

Relazione del liquidatore al bilancio al 31 ottobre 2018 redatta ai sensi degli articoli 2428 e 2490, comma II, codice civile

Premessa

Signori Azionisti,

l'esercizio chiuso al 31 ottobre 2018 evidenzia un risultato positivo complessivo pari ad Euro 60.900.

Segnalazione ex art. 2364, ultimo comma, codice civile

Il liquidatore, onde provvedere - unitamente ai legali rappresentanti delle società Funivie Molise S.p.a. a socio unico e Korai S.r.l. in liquidazione - ad assumere tutte le determinazioni necessarie per dare concreta attuazione alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 febbraio 2019, n.2 recante "Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso un intervento di fusione mediante incorporazione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile", entrata in vigore il successivo giorno 12 febbraio 2019, ai sensi dell'art.15 del vigente statuto societario, ha ritenuto doversi **avvalere del maggior termine** di 180 giorni per l'approvazione, da parte dell'assemblea ordinaria, del bilancio intermedio di liquidazione relativo all'esercizio intercorrente dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2490 codice civile, vengono fornite le seguenti informazioni.

Andamento della liquidazione

Al fine di evitare inutili ripetizioni, si richiamano in questa sede, perché **analoghe**, tutte le **informative** rese da chi scrive con le relazioni ai bilanci degli **esercizi progressi**, ed in particolare, con quella afferente l'esercizio chiuso al 31 ottobre 2017, nonché il contenuto delle deliberazioni nn. 662 e 402, adottate dalla Giunta Regionale del Molise, rispettivamente nelle sedute del 30 novembre 2015 e del 9 agosto 2016.

Più precisamente, si ricorda che a tutt'oggi, in esecuzione di tali deliberazioni, risultano **attuate tutte le azioni ivi previste**, ad **eccezione** dell'azzeramento della **posizione debitoria** tenuta dalla società consortile nei confronti della **Finmolise S.p.a.**, derivante dal contratto di mutuo in data 15 novembre 1999, a rogito notar E. Giordano di Campobasso, rep. n. 91, racc.n.52, oltre che alla risoluzione di tutte le vicende giuridiche ivi riconducibili, anche in ordine alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie esistenti, per la cui esecuzione l'organo giuntale regionale, con il predetto deliberato n.662/2015, aveva debitamente indirizzato a tal uopo la predetta società **Finmolise S.p.a.**

Prospettive, principi e criteri per la realizzazione della liquidazione

Come già segnalato nelle precedenti relazioni redatte con riferimento ai decorsi esercizi, si rammenta che sono state **definite**, secondo le modalità a suo tempo stabilite, la **quasi totalità** delle posizioni debitorie della società.

Analogamente a quanto riferito nella relazione dello scorso esercizio, si conferma che **restano da sistemare** le seguenti posizioni più rappresentative, di cui una sopravvenuta nel corso dell'esercizio, ed alcune, di minore rilevanza, non definite o per indisponibilità delle controparti o perché tuttora pendente un contenzioso giudiziario:

1) Campitello Matese s.c.p.a. in liquidazione / Finmolise S.p.a.

L'esposizione debitoria si origina per effetto dell'accensione di un mutuo, dell'importo originario di euro 774.685,35 da parte della società "IN.TUR. S.r.l." oggi in liquidazione, con subentro in capo alla società consortile in epoca antecedente la liquidazione.

Per tale posizione la scrivente società, ha formalizzato, già da tempo (note 11 gennaio 2013, 15 maggio 2013 e 30 maggio 2013) alla società creditrice una ipotesi di definizione transattiva, da ultimo segnalata anche alla competente struttura regionale (nota 30 luglio 2018).

Come già riferito in altra parte della presente relazione, si ricorda che, con la richiamata deliberazione n.662/2015, la giunta regionale del Molise ha emanato un apposito atto indirizzato alla Finmolise Spa, affinché provveda, non appena ne ricorrano le condizioni di diritto, all'azzeramento della posizione debitoria nei confronti della consortile Campitello Matese derivante dal contratto di mutuo di cui al Rep. 91, Racc.52, del 15.11.1999, a rogito notar Giordano di Campobasso, oltre che alla risoluzione di tutte le vicende giuridiche ivi riconducibili anche in ordine alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie esistenti.

A tutt'oggi non risulta adottato alcun atto in attuazione della menzionata deliberazione.

2) Campitello Matese s.c.p.a. in liquidazione / IN.TUR. S.r.l. ed Ecomont S.p.a. entrambe in liquidazione

Per queste posizioni, mentre è stato definito transattivamente un lungo e pregresso contenzioso, restano da formalizzarsi gli atti definitivi di acquisto e/o asservimento di aree interessate dall'impianto di innevamento artificiale, dagli impianti di risalita e/o dalle piste.

Con riferimento a tali atti, tutti ante liquidazione, sono stati da tempo incaricati tecnici per la predisposizione degli atti ipocatastali ed il notaio per la relativa stipula.

Con la stipula di tali atti dovrebbe divenire possibile anche la definizione del procedimento amministrativo relativo al finanziamento pubblico del saldo dei contributi a suo tempo concessi per la realizzazione dell'impianto di innevamento artificiale afferenti all'acquisizione delle aree.

Lo scrivente liquidatore ha, più volte sollecitato, la IN.TUR. S.r.l. e l'Ecomont S.p.a., a formalizzare gli atti di trasferimento e/o asservimento, in base agli impegni contrattuali a suo tempo convenuti con i vari negozi intercorsi (atto notarile/preliminare di vendita/ scrittura privata/impegno trasferimento asservimento), onde procedere alla stipula degli atti pubblici di trasferimento o/e asservimento, per i quali, per quanto più innanzi si dirà, necessita effettuare i rogiti

definitivi, previa acquisizione delle risorse e definizione di alcune problematiche derivanti da un contenzioso.

Infatti, con sentenza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Napoli, depositata in segreteria il 3 ottobre 2016, relativamente al contenzioso instaurato dal Comune di San Massimo contro la IN.TUR. S.r.l., in relazione alla compravendita di alcuni terreni, a seguito della convenzione 10 dicembre 1964 e successivi contratti nn. 124 e 125 del 27 dicembre 1972, alcune aree sono state retrocesse al Comune di San Massimo (CB), stante l'avvenuta dichiarazione di nullità di tali contratti.

Al fine di valutare gli effetti derivanti da tale sentenza sulla sorte dei preliminari di vendita o di asservimento, il liquidatore ha acquisito una relazione tecnica dalla quale si desume che detti terreni riguardano principalmente le aree interessate dalla costruzione dell'impianto di neve programmata (sala macchine, lago ed alcune tratte delle condotte).

Per effetto dell'intervenuta decisione, IN.TUR. S.r.l. non potrà più trasferire buona parte dei terreni oggetto dei preliminari di vendita o di asservimento e, tenuto conto delle somme già versate, risulterebbe un credito a favore della scrivente società consortile, pari ad Euro 43.531,63 in luogo del residuo credito di Euro 54.353,22 vantato da IN.TUR. S.r.l. medesima, laddove, se non fosse intervenuta la predetta decisione negativa, la stessa avrebbe potuto trasferire tutti i terreni oggetto dei preliminari e/o degli impegni assunti.

Nel contempo, secondo i tecnici incaricati, la società Ecomont S.p.a., vanterebbe un residuo credito di Euro 43.668,57, relativo al saldo ancora da corrispondere per formalizzare il trasferimento di aree che non dovrebbero essere interessate dalla decisione del Commissariato per gli usi civici di Napoli.

Come si vede, quindi, le partite creditorie/debitorie intercorrenti tra la società consortile e le società IN.TUR. S.r.l. ed Ecomont S.p.a. sono pressoché equivalenti per cui, in considerazione della appartenenza delle stesse anche a medesime persone fisiche, si potrebbe, eventualmente, valutare la sottoscrizione di un accordo con il quale si dia corso ad una regolazione finanziaria simultanea e contestuale di tali partite non potendo le stesse compensarsi, stante la diversità dei soggetti titolari delle rispettive posizioni creditorie/debitorie.

Si segnala, infine, che il comune di San Massimo, con deliberazione consiliare n.8, adottata in data 31 marzo 2017, vista la nota 22 marzo 2017 con la quale il liquidatore della società IN.TUR. S.r.l. ha formulato formale richiesta di permuta volta alla acquisizione delle aree interessate dalla decisione del Commissariato per gli usi civici di Napoli con altre aree di proprietà appartenentesi a quest'ultima ed alla società Ecomont S.p.a., ha deliberato di esprimere parere favorevole per l'accoglimento di tale proposta, dando atto che la quantificazione delle superfici dovrà avvenire a seguito di esatta valutazione delle aree da permutare, subordinando, comunque, l'operazione alla favorevole definizione della procedura di mutamento di destinazione dei terreni gravati da uso civico di cui alla legge regione Molise n.14/2002 con la conseguente inclusione degli immobili nel patrimonio disponibile dell'ente locale e l'aggiornamento del programma triennale delle alienazioni, demandando, infine, alla giunta municipale l'adozione dei successivi atti finalizzati alla definizione dell'iter amministrativo.

La conclusione dell'iter amministrativo sopra delineato, i cui tempi, tuttavia, non sono allo stato prevedibili, consentirebbe alla IN.TUR. S.r.l. di formalizzare gli atti definitivi di acquisto e/o

asservimento di aree interessate dall'impianto di innevamento artificiale, dagli impianti di risalita e/o dalle piste.

3) Campitello Matese s.c.p.a. in liquidazione / Germani Muccilli aree asservite pista e pertinenze sciovia San Nicola

Anche relativamente a tale posizione sono stati già predisposti da tempo atti transattivi che dovrebbero definire il pregresso ed il rapporto con la proprietà la quale, in realtà, nonostante le intese a suo tempo intervenute, si è dimostrata, da ultimo, disinteressata, forse perché, nel frattempo, ha, comunque, pattuito, con la società affittuaria condizioni e termini di utilizzo delle aree.

4) Campitello Matese s.c.p.a. in liquidazione / Russo Angela

Con sentenza n.705/17 del 13 dicembre 2017 il Tribunale di Campobasso ha respinto la domanda risarcitoria compensando le spese.

Con atto di citazione 8 gennaio 2018 la Russo Angela, essendo rimasta soccombente, ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado innanzi la Corte di Appello di Campobasso.

Tale contenzioso, tuttavia, non dovrebbe comportare alcun esborso posto che, anche in ipotesi di soccombenza, la società dovrebbe essere manlevata dagli indennizzi a carico delle imprese di assicurazione che, a suo tempo, hanno assicurato la società per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi.

5) Campitello Matese s.c.p.a. in liquidazione / MI.SE. – Direzione Generale Servizi Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postale

E' stata impugnata, innanzi la competente Commissione di Merito, la cartella di pagamento con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto dell'Ente ministeriale ha intimato alla società il pagamento di tributi coattivi per "ponti radio" degli anni 2009, 2010 e 2011 e, quindi, in periodi nei quali la società, stante lo *status* di liquidazione, intervenuto sin dall'anno 2009, non era operativa e non avrebbe, per tale motivo, più potuto utilizzare i pretesi ponti radio e, quindi, non tenuta al pagamento dei relativi contributi.

Il contenzioso, pertanto, stante le motivazioni ivi riportate, dovrebbe concludersi con esito favorevole per la società.

La liquidazione, quindi, avrebbe dovuto aver termine successivamente alla sistemazione di tali posizioni per le quali, tuttavia, per **fatti indipendenti** dalla volontà di chi scrive, a suo tempo ed a tutt'oggi, **non apparivano** e non appaiono, ragionevolmente, **prevedibili** i tempi necessari.

Senonché, come esposto in altra parte della presente relazione, nelle more è **sopraggiunta** la richiamata **legge regionale** 11 febbraio 2019, n.2, recante "Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso un intervento di **fusione mediante incorporazione** ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile", entrata in vigore il 12 febbraio 2019, con la quale "... *al fine di agevolare il percorso di scioglimento delle società in liquidazione (Campitello Matese Scpa e Korai Srl)...*", la Giunta regionale è stata autorizzata "... *a deliberare un'operazione di fusione per incorporazione, ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile, tra l'incorporante Funivie del Molise spa e le incorporate Campitello Matese scpa e Korai srl in liquidazione, determinando l'estinzione di queste ultime e la contestuale sostituzione delle stesse con la società incorporante...*" (cfr. art.1). A tal fine, "... *per le sopravvenute finalità di interesse pubblico sottese all'operazione di fusione per incorporazione di cui*

all'articolo 1, il **Piano industriale** approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1005 del 29 settembre 2009... **cessa di avere efficacia** dalla data di entrata in vigore della presente legge..." (cfr. art.2).

Pertanto, come più innanzi si esporrà, la conclusione della liquidazione dovrà essere conseguita attraverso il **nuovo iter liquidatorio** previsto con le richiamate disposizioni normative.

Per ciò che attiene i principi ed i criteri adottati per realizzare la liquidazione, come già riportato nella nota integrativa, la società ha applicato i criteri di valutazione di bilancio adeguati a tale stato.

Pertanto, i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2018, sono stati ispirati dalle predette finalità liquidatorie che devono essere perseguite e che si concretizzano nella valutazione delle attività al loro stimato valore di realizzo e nella valutazione delle passività al loro stimato valore di estinzione.

Ai sensi dell'articolo 2428 codice civile si forniscono, inoltre, le seguenti informazioni:

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2017/2018 la società non ha effettuato investimenti.

Attività di ricerca e sviluppo

La società non ha svolto, nel corso dell'esercizio 2017/2018, alcuna attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

La società non è parte di un gruppo.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

L'attestazione prevista dall'art. 2428 punti 3) e 4) codice civile, si rende superflua atteso che l'attuale compagine societaria è formata soltanto da enti pubblici e locali.

Informazioni ai sensi dell'articolo 2428, comma 2, punto 6-bis), del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, punto 6-bis), del codice civile si attesta che la società non utilizza strumenti finanziari.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come già riferito in altra parte della presente relazione, il 12 febbraio 2019, è entrata in vigore la legge regionale 11 febbraio 2019, n.2 recante "Riduzione numerica degli organismi partecipati dalla Regione Molise attraverso un intervento di fusione mediante incorporazione ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del codice civile", con la quale sono state **riprogrammate e ridefinite** le azioni necessarie per pervenire alla definitiva conclusione dell'*iter* liquidatorio.

Evoluzione prevedibile della gestione

La **sopravvenuta entrata in vigore** della legge regionale 11 febbraio 2019, n.2, ha, di fatto, previa declaratoria di inefficacia delle disposizioni di cui al piano industriale approvato con deliberazione della Giunta regionale del Molise n.1005 del 29 settembre 2009, **ridefinito l'iter liquidatorio** necessario per pervenire alla conclusione della liquidazione ed alla **cancellazione** della società dal registro delle imprese che, a questo punto, si realizzerà nel momento in cui **avrà effetto** l'operazione di **fusione**.

In tal senso il liquidatore, si è tempestivamente attivato al fine di **adottare**, con i rappresentanti legali delle restanti società interessate alle operazioni di fusione (Korai S.r.l. in liquidazione e Funivie Molise S.p.a. a socio unico), tutti gli **atti necessari** per dar corso, subordinatamente alle disposizioni ed alla tempistica prevista dalle norme civilistiche in materia di fusione, all'**attuazione** della richiamata legge regionale nonché della presupposta deliberazione giuntale n.24, adottata nella seduta del 1 febbraio 2019, la quale ha stabilito che la stessa *"... costituisce anche indirizzo operativo per gli Organismi interessati ... al fine di assicurare, secondo una stretta tempistica adeguata all'obiettivo di perseguire tutti gli adempimenti propedeutici ed essenziali inerenti alla procedura di cui trattasi che gli stessi dovranno necessariamente porre in essere, ivi compresa la **revoca dello stato di liquidazione...**"*.

Ovviamente, la società risultante dalla fusione Funivie Molise S.p.a. a socio unico, **proseguirà** in tutti i rapporti della società consortile anche processuali, anteriori alla fusione.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell'allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, si fa presente che la società ha posto in essere gli adempimenti previsti dalla citata normativa in base alla tipologia di dati dalla stessa trattati.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di approvare il bilancio di esercizio così come predisposto dal liquidatore ed in particolare di imputare l'utile conseguito, pari ad Euro 60.900, a deconto delle perdite pregresse.

Campobasso, 2 marzo 2019

Il liquidatore



(dott. Carmine Franco d'Abate)